

Comune di MORARO

Provincia di Gorizia

Regolamento
per i Referendum Consultivi
comunali

(approvato con deliberazione Consigliare n. 24 dd. 29 settembre 1995)
(modificato con delib.consigliare n. 32 dd. 28 novembre 1995)

I l p r e s e n t e R e g o l a m e n t o

- * è stato approvato con deliberazione del C.C. n.24 dd. 29 settembre 1995, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 32 dd. 28 novembre 1995.
- * è stato ravvisato immune da vizi dal Comitato Region. di Controllo di Udine nella seduta del 21 dicem.1995, al n. 53497 prot. - n. 4528 Reg. C.C.
- * è stato pubblicato all' albo pretorio, unitamente alla decisione del C.R.C. sopra richiamata, per quindici giorni consecutivi, dal 15 al 29 gennaio 1996.
- * è entrato in vigore il 30 gennaio 1996, primo giorno successivo dell' ultimo di pubblicazione.

Moraro, 30 gennaio 1996.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. ~~Rosalba Ambrosino~~)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag.	1
Art. 2 - Referendum ammessi - data di effettuazione	"	1
Art. 3 - Iniziativa referendaria	"	2
Art. 4 - Iniziativa dei cittadini	"	2
Art. 5 - Iniziativa dei consiglieri comunali	"	4

CAPO II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 - Norme generali	pag.	5
Art. 7 - Convocazione dei comizi elettorali	"	5
Art. 8 - Chiusura delle operazioni referendarie	"	6

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9 - Organizzazione	pag.	6
Art. 10 - I certificati elettorali	"	7
Art. 11 - L'Ufficio di Sezione	"	7
Art. 12 - Organizzazione ed orario delle operazioni	"	7
Art. 13 - Determinazione dei risultati del referendum	"	8

CAPO IV - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14 - Disciplina della propaganda	pag.	9
---------------------------------------	------	---

CAPO V - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 15 - Provvedimenti del Consiglio Comunale	pag.	10
Art. 16 - Informazione dei cittadini	"	10

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e deve rivolgersi all'intero corpo elettorale.
Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, questioni concernenti persone fisiche e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo, lo statuto e la nomina e revoca degli amministratori.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di solidarietà e convivenza civile, trasparenza, efficienza ed economicità di gestione. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisati:

- a) i benefici per l'intera comunità rapportati agli oneri che si propone di sostenere seppure sommariamente indicati;
- b) le modalità attraverso le quali si intendono fronteggiare le eventuali spese d'investimento e di gestione.

Art. 2 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. tre referendum consultivi, da tenersi in un'unica consultazione elettorale.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco almeno quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Consiglio Comunale:

a) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore ad un terzo del corpo elettorale del Comune rappresentati dal Comitato dei promotori;

b) per iniziativa del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno cinquanta elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro trenta giorni la Commissione per i referendum composta da:

a) Segretario Comunale

b) n. 2 esperti eletti ~~dal Consiglio~~ Comunale
dalla Giunta

(modifica apportata con delib. Consigliare
n. 32 dd. 28 novembre 1995).

la quale si pronuncia, con giudizio insindacabile, sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito in modo da renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro sessanta giorni da quello di presentazione della richiesta ovvero dalle integrazioni prodotte.

6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Moraro - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio e firma del segretario comunale o funzionario delegato.

8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Conclusa la raccolta delle sottoscrizioni il Sindaco provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

10. La Commissione, entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario corredato dalle sottoscrizioni, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum, presenta una relazione al Consiglio comunale e ne dà comunicazione al Sindaco.

11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa per lo svolgimento del referendum corredato dall'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta di presa d'atto dell'ammissione al referendum.

12. Il Consiglio Comunale provvederà ad indire il referendum con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei suoi proponenti.

Art. 5
Iniziativa dei consiglieri comunali

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando si ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è presentata in Consiglio Comunale attraverso una mozione.

I consiglieri inoltre comunicano contestualmente il nominativo del loro rappresentante per le comunicazioni relative al procedimento referendario.

3. Il Sindaco convoca entro trenta giorni la Commissione per i referendum di cui al comma 3° del precedente articolo la quale si pronuncia, con giudizio insindacabile, sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il rappresentante dei consiglieri a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante dei consiglieri, con atto motivato, entro sessanta giorni da quello di presentazione della richiesta ovvero dalle integrazioni prodotte. La Commissione inoltre dà comunicazione al Sindaco di tali decisioni e presenta una relazione al Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa per lo svolgimento del referendum corredato dall'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum.

6. Il Consiglio Comunale provvederà ad indire il referendum con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei suoi proponenti.

CAPO II LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 Norme generali

1. Il procedimento per le votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero equivalente alla maggioranza assoluta del corpo elettorale.
4. Le sezioni elettorali ed i luoghi di riunione sono quelli previsti per le consultazioni politiche ed amministrative generali.
5. Le operazioni relative ai referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 7 Convocazione dei comizi elettorali

1. I comizi elettorali sono convocati dal Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di indizione dei referendum.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 45 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum e al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'ora della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 8

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, ovvero, per impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, la Commissione per i referendum, su iniziativa autonoma o su proposta del Sindaco, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. L'ufficio elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendari.

Art. 10

I certificati elettorali

1. I certificati elettorali sono recapitati al domicilio degli elettori entro il 10° giorno antecedente la consultazione referendaria.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal 9° giorno antecedente la consultazione referendaria.

Art. 11

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma, il Sindaco richiede al Presidente della Corte d'Appello la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 10%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 12

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7.30 del giorno della votazione. Precedentemente il Presidente provvede a ritirare presso la sede municipale le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto.

4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le operazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 13

Determinazione dei risultati dei referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai presidenti delle altre sezioni elettorali.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria;

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6;

b) al riesame delle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e alla proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi dei referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione.

7. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni e trasmessa al Prefetto.

CAPO IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14 Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita da parte dei Comitati promotori, dei consiglieri proponenti, dei gruppi consiliari, della Giunta comunale e di associazioni fiancheggiatrici autorizzate dal Comune, dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione e fino alle 24 ore antecedenti alla medesima.

2. La propaganda potrà essere svolta mediante dibattiti, tavole rotonde, conferenze, interventi comunque denominati e, inoltre, mediante scritti, pubblicazioni a mezzo stampa nel rispetto, per quanto applicabili, delle norme di cui al capo III della L. 81/93.

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 15

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum.

2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato dei referendum.

3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

4. Il Consiglio Comunale può adottare, con un maggioranza di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati e sulla base di adeguate motivazioni, deliberazioni di rigetto della proposta referendaria che abbia ottenuto la maggioranza dei consensi in presenza di aspetti di ordine finanziario, urbanistico e giuridico che ostino all'attuazione della stessa.

Art. 16

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

ALLEGATO A

PARTE INTERNA

REFERENDUM COMUNALE

VOLETE:

SI

NO

PARTE ESTERNA

COMUNE DI MORARO (GORIZIA)

Sigla Ufficio Sezione